

N. 01486/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03410/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2015, proposto da:

Soc. Clear Channel Affitalia s.r.l, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ruggero Frascaroli e dall'avv. Andrea Frascaroli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore, con domicilio in Roma, Via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura capitolina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione n. 380 adottata dalla Giunta Capitolina in data 30.12.2014, pubblicata dal 22.01.2015 al 05.02.2015; nonché della nota prot. QH/5389 del 27 gennaio 2015 del Dirigente p.t. dell'U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo delle Affissioni e Pubblicità avente ad oggetto "Affidamento ad Aequa Roma s.p.a. della redazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari e

indirizzi per la gestione temporanea degli impianti pubblicitari inseriti nella nuova Banca DTA”;

- di ogni altro atto presupposto, annesso, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 1° aprile 2015 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

Considerato che, ad un primo esame, non sono percepibili apprezzabili elementi di “fumus” né di pregiudizio grave per la ricorrente, atteso che, da un lato, il mantenimento degli impianti sul territorio, nelle more dell'affidamento della gara, costituisce una facoltà e non un obbligo per gli imprenditori interessati; dall'altro, che la scelta delle caratteristiche degli impianti, in quanto rispondenti ad esigenze di decorso urbano, attiene al merito dell'azione amministrativa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Carlo Polidori, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)